

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E ASSIMILATI**

(come integrato con la delibera del Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26.07.2016)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13.12.2016

<i>INDICE</i>	<i>PAG.</i>
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1 - OGGETTO E D AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 - FINALITÀ	5
ARTICOLO 3 - INDIRIZZI GENERALI	6
ARTICOLO 4 – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ARTICOLO 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE	11
ARTICOLO 7 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	14
TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	
ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL GESTORE	15
ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE RACCOLTE	15
ARTICOLO 10 - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
ARTICOLO 11 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA	20
ARTICOLO 12 - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI URBANI	20
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO	22
ARTICOLO 14 - RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA	22
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO	23
ARTICOLO 16 - RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI	23
ARTICOLO 17 - CESTINI PORTARIFIUTI	23
ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	24
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE AREE	
ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	26
ARTICOLO 20 - AREE OCCUPATE DA MERCATI	27
ARTICOLO 21 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	27
ARTICOLO 22 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI STAGIONALI	28
ARTICOLO 23 - CARICO E SCARICO MERCI	28
ARTICOLO 24 - CANTIERI EDILI E OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	29

ARTICOLO 25 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	29
ARTICOLO 26 - AREE ADIBITE A CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	29
ARTICOLO 27 - RIFIUTI ABBANDONATI	30
TITOLO IV - DIRITTI DEGLI UTENTI	
ARTICOLO 28 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	31
ARTICOLO 29 - CARTA DEI SERVIZI	31
ARTICOLO 30 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA	31
TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI	
ARTICOLO 31 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO	32
ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI DIVERSE	32
ARTICOLO 33 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	32
TITOLO VI – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	
ARTICOLO 34 - DIVIETI ED OBBLIGHI	33
ARTICOLO 35 - SANZIONI SPECIFICHE	34
ARTICOLO 36 - PENALITÀ PER IL GESTORE	38
ARTICOLO 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	38
Allegato 1 - Elenco CER rifiuti speciali assimilabili agli urbani	39
Allegato 2 - Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani tramite isole di base e/o contenitori stradali	42

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche e integrazioni – nel seguito denominato DLgs 152/06 e s.m.i. – con particolare riferimento all’articolo 198 ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l’insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

2. Il presente Regolamento, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i. e dall’art. 198 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- a) disciplina il conferimento dei rifiuti urbani ai servizi, le attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati e la pulizia del suolo pubblico;
- b) favorisce il recupero dei materiali;
- c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.

3. Il presente Regolamento, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16 del 5 ottobre 2015:

- a) definisce le competenze in merito all’accertamento e alla contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative;
- b) definisce i criteri omogenei a livello regionale per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l’ammontare delle medesime;
- c) rende necessaria l’adozione di un Regolamento da parte dell’Agenzia in ordine all’attività di accertamento delle sanzioni da parte dei Comuni che può essere svolta tramite servizi di vigilanza volontaria propri dei Comuni o anche avvalendosi di personale del gestore del servizio di gestione integrata rifiuti.

4. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è svolto dal soggetto gestore – nel seguito denominato Gestore – individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti subentrata all’Autorità di ambito della Provincia di Bologna – nel seguito denominata ATERSIR – in esecuzione della Convenzione di servizio sottoscritta tra le parti.

5. Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti definisce, per i rifiuti urbani e assimilati, gli obiettivi generali di raccolta differenziata ed il sistema impiantistico in grado di garantire l’autosufficienza dell’ATO. Il Piano di Ambito approvato dall’ATERSIR nel rispetto degli obiettivi del Piano Regionale, pianifica e programma le attività necessarie per l’organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati, avviati al recupero.

7. Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi in atmosfera;
- b) al terreno in situ, inclusi il suolo contaminato non scavato e agli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) al suolo non contaminato e ad altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) ai rifiuti radioattivi;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle materie fecali, paglia sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) ai sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- h) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità al regolamento (Ce) n. 1774 /2002;
- i) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al d.lgs. 208 del 30 maggio 2008 n.117;
- l) alle acque di scarico;
- m) ai sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito di pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000 e s.m.i. , fatti salvi obblighi derivanti da normative comunitarie specifiche.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

1. Il Regolamento è finalizzato a disciplinare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- g) che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- h) che eventuali inconvenienti generati da rumori ed odori non danneggino il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

3. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune di Molinella, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi del Gestore individuato da Atersir per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ARTICOLO 3

INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione del servizio è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale.

ATO: Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della normativa vigente, all'interno del quale, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, come definito dalla Legge Regionale n.23 del 23/12/2011.

Piano di ambito: come definito dall'art. 13 della Legge Regionale n. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;

Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Utente: soggetto che si avvale del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; può essere di tipo domestico o non domestico.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art.183, punto 1, lettera "mm" del D.lgs 152/06 e s.m.i. ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta domiciliare o Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito.

Isola di Base (IdB): piazzola, eventualmente interrata, attrezzata con contenitori idonei al conferimento di materiali oggetto di raccolta differenziata e indifferenziata (accessibile in qualsiasi momento).

Centro di Raccolta Rifiuti Urbani e Assimilati (già Stazione Ecologica Attrezzata): area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (accessibile solo ad orari prestabiliti). La disciplina dei centri di raccolta è regolata dal Decreto Ministeriale 08/04/2008 e s.m.i..

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

ARTICOLO 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.

5. I rifiuti **pericolosi di origine domestica** sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) batterie per autotrazione;
- c) medicinali e farmaci scaduti;

- d) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e) oli e grassi minerali e sintetici;
- f) altri rifiuti urbani pericolosi quali solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detersivi contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g) rifiuti contenenti cemento-amianto;
- h) rifiuti pseudo – edili (lana di vetro, lana di roccia, carta catramata, guaina bituminosa).

ARTICOLO 6

CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Nelle more dell'applicazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, punto e) del DLgs 152/06 e s.m.i. che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, l'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente i requisiti qualitativo e quantitativo, di cui ai prossimi commi.

2. Requisito qualitativo: i rifiuti speciali non pericolosi devono:

a) provenire dalle seguenti attività:

- attività agricole e agroindustriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- attività industriali ed artigianali, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- attività commerciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera e) del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- attività di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera f) del DLgs 152/06 e s.m.i., compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'articolo 184, comma 3, lettera h) del DLgs 152/06 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Repubblica 254/03;
- uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c) del DLgs 152/06 e s.m.i., derivanti da lavorazioni industriali.

b) appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- frammenti e manufatti in stucco essiccati;
- manufatti di ferro abitualmente utilizzati in ambito civile;
- nastri abrasivi;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e simili;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- accessori e consumabili per l'informatica quali toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili;
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi.

c) essere classificati con uno dei **codici CER indicati nell'ALLEGATO 1**.

3. Requisito quantitativo: fermo restando i criteri qualitativi sopra descritti, i riferimenti quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 2 sono determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente Titolo.

Tali limiti quantitativi devono comunque tenere conto:

- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 198, comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale di cui agli articoli 200, 202, 203, 204 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

4. E' vietato introdurre rifiuti speciali non assimilati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

5. Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intendono per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del DLgs 152/06 e s.m.i., come indicato nei commi precedenti;

d) la spazzatura;

e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

6. Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

7. Si dà mandato alla Giunta Comunale di modificare e di aggiornare i criteri di assimilazione anche in funzione delle normative statali e regionali che interverranno in materia successivamente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 7

ENTRATE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, da applicare secondo la normativa vigente, cioè secondo il combinato disposto dell'art. 14 della Legge 214/2011 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 23 della Legge 221/2012, nonché del combinato disposto dell'art. 7, punto 5, lettera c) e dell'art. 8, punto 6 lettera d) della L.R. 23/2011 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri del regolamento di cui all'articolo 14 commi 11 e 12 del D.L. 201/2011 e s.m.i.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II
MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI
ASSIMILATI

ARTICOLO 8

COMPETENZE DEL GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (secondo quanto definito agli articoli precedenti) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore del servizio e al Comune (sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir) ai sensi della normativa vigente.

2. Il Gestore, in base a quanto previsto dalla Convenzione e dai documenti correlati (Disciplinare Tecnico, Piano d'Ambito, Schede Tecniche ecc.) previa verifica di ATERSIR ed in accordo con il Comune, organizza e svolge i servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, e provvede a:

- a) definire l'articolazione di dettaglio del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le modalità e le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- b) condividere con gli Uffici comunali competenti l'ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, nel rispetto del Codice della Strada;
- c) fornire ad ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta differenziata applicata sul territorio idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari qualora previsti;
- d) segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrata;
- e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

3. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito nella convenzione con Atersir e nei documenti correlati (Piano d'Ambito, Disciplinare Tecnico ecc.).

4. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano di ambito, possono essere apportate dal Gestore, previa approvazione da parte di Atersir e congiuntamente al Comune, purché non in contrasto con quanto definito nella convenzione con Atersir e nei suoi documenti correlati.

ARTICOLO 9

GESTIONE DELLE RACCOLTE

1. Le diverse tipologie di rifiuti urbani e assimilabili oggetto di raccolta differenziata, in via non esaustiva, sono le seguenti:

- a) carta e cartone quali giornali, riviste, fumetti, fogli di qualsiasi dimensione, stampe commerciali, sacchetti per alimenti ecc. contenitori e imballaggi di prodotti alimentari e non,

di qualsiasi forma e misura, scatole ridotte di volume ecc. cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, vino ecc.) e alimenti (panna ecc.) tipo tetrapak ecc.;

b) imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli, vasi ecc.;

c) imballaggi in plastica quali bottiglie e flaconi, barattoli e contenitori vari, vaschette in polistirolo, confezioni rigide e flessibili trasparenti e non, buste e sacchetti, film e pellicole, reti e reticelle per frutta e verdura, piccole cassette per prodotti ortofrutticoli o alimenti in genere, polistirolo usato per riempimento delle confezioni, vasi per piante ecc.;

d) imballaggi in acciaio quali barattoli e scatolette per alimenti, lattine, scatole per dolci e oggettistica, coperchi e tappi a corona, ecc.;

e) imballaggi in alluminio quali barattoli per bevande, fogli da cucina e involucri per cioccolato, vaschette e contenitori per la conservazione dei cibi ecc.;

f) batterie e pile di origine domestica;

g) medicinali e farmaci scaduti di origine domestica;

h) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica e di origine non domestica limitatamente alle tipologie non pericolose;

i) oli minerali di origine domestica;

j) oli vegetali e alimentari;

k) altri rifiuti pericolosi di origine domestica quali bombolette spray, filtri olio, barattoli di vernici e solventi, ecc.;

l) materiali e oggetti ferrosi;

m) materiali e oggetti legnosi;

n) materiali e oggetti in plastica;

o) polistirolo

p) pneumatici;

q) rifiuti inerti;

r) sfalci e potature;

s) oggetti ingombranti;

t) accessori e consumabili per l'informatica quali toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili.

u) abiti e indumenti usati;

v) frazione organica e scarti di cucina.

2. La definizione puntuale dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e le precise modalità di consegna ai servizi sono illustrate nelle specifiche campagne informative svolte dal Gestore.

3. I rifiuti urbani che non sono intercettati dalle raccolte differenziate sono raccolti in modo indifferenziato.

4. Il Gestore/Comune fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente sulla base delle prestazioni descritte nel Piano di ambito e nella scheda allegata al piano economico finanziario approvato con specifica delibera di Giunta Comunale, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a. raccolta con contenitori stradali;
- b. raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, sfalci e potature, pseudo-edili;
- c. raccolta presso i Centri di Raccolta Rifiuti Urbani e Assimilati (CdR);
- d. raccolta presso specifiche attività;
- e. raccolta presso impianti autorizzati e/o convenzionati con il Gestore

5. La descrizione delle modalità di raccolta adottate e delle attrezzature impiegate per ogni frazione merceologica di rifiuto sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da Atersir, Comune e Gestore del servizio. Il Gestore deve effettuare il servizio in conformità a quanto previsto in tali documenti.

ARTICOLO 10

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi ai più vicini sistemi di raccolta nel caso di raccolte stradali. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore.

2. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti:

- a) agli specifici servizi (es: raccolta "target" e domiciliare su prenotazione);
- b) all'interno dei contenitori ad essi dedicati ove previsti;
- c) l'esposizione di rifiuti sfusi è vietata se non espressamente previsto dalle modalità di raccolta.

3. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti ai **contenitori stradali** in sede fissa valgono le seguenti modalità:

- a) i rifiuti costituiti da carta/cartone o plastica devono essere adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico;
- b) è vietata la cernita di rifiuti all'interno dei contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro;

c) nel conferimento dei rifiuti in contenitori dotati di coperchi, ci si deve assicurare che questi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore;

d) non si possono addossare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;

e) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie, barattoli di vernice, ecc.;

f) non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori e le attrezzature per il conferimento dei rifiuti resi disponibili dal Gestore

g) non si possono imbrattare, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzati;

4. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta effettuati con **sistema domiciliare** valgono le seguenti modalità:

a) L'utente che intende disfarsi dei **rifiuti derivanti dalle manutenzioni al verde ornamentale** può avvalersi del servizio a domicilio prenotandosi presso il Servizio appositamente dedicato e chiedendo il ritiro di :

- potature di alberi, arbusti e siepi - nella misura massima di n. 4 fascine legate per chiamata;

- cumuli di erba e/o foglie - nella misura massima di un metro cubo per chiamata o n. 4 sacchi da condominio.

I rifiuti dovranno essere esposti di fronte al passo carraio di pertinenza la sera prima dell'appuntamento previsto per la raccolta.

Qualora i colli di cui disfarsi superino la quantità consentita l'utente potrà riprenotare il ritiro.

L'utente che intende disfarsi dei rifiuti derivanti dalle manutenzioni al verde ornamentale può conferirli direttamente al Centro di Raccolta nella misura massima di n. 4 fascine legate o un metro cubo al giorno.

b) L'utente che intende disfarsi dei **rifiuti molto ingombranti**:

b.1) **non pericolosi** (es.: reti, materassi, mobilio, lavatrici)

b.2) **pericolosi** (apparecchiature contenenti CFC (es.: frigoriferi, condizionatori, congelatori) apparecchiature contenenti componenti pericolosi (es.: TV e monitor)

può avvalersi della raccolta domiciliare prenotandosi presso il Servizio appositamente dedicato e chiedendo il ritiro nella misura massima di n. 3 colli per chiamata.

I rifiuti dovranno essere esposti di fronte al passo carraio di pertinenza la sera prima dell'appuntamento previsto per la raccolta e, qualora eccedenti le quantità previste per la raccolta giornaliera, dovranno essere ricollocati all'interno della proprietà privata, a cura dell'utente.

Qualora i colli di cui disfarsi superino la quantità consentita l'utente potrà riprenotare il ritiro, oppure conferire direttamente i materiali presso il Centro di Raccolta.

L'utente che intende disfarsi di **rifiuti poco ingombranti** (es.: computer, sedie, lampade, fornelli, ecc.) deve conferirli direttamente al Centro di Raccolta negli orari di apertura al pubblico.

c) Da ottobre 2016 è attivo un nuovo Servizio di raccolta **rifiuti pseudo edili**:

c.1) **non pericolosi** (vetroresina e cartongesso)

c.2) **pericolosi** (lana di vetro, lana di roccia, carta catramata, guaina bituminosa)

L'utente domestico che intende disfarsi di tali materiali può avvalersi del servizio a domicilio prenotandosi e chiedendo il ritiro nella misura massima di un metro cubo per tipologia. I rifiuti vanno esposti in area pubblica raggiungibile dai mezzi di raccolta, presso il proprio numero civico, nell'ora e nel giorno indicati dall'operatore.

d) Qualora i rifiuti soggetti a raccolta domiciliare restino depositati in area pubblica per cause imputabili al richiedente (violazioni n. 12 e n. 13 del "Prospetto delle sanzioni"), oppure, vengano appoggiati vicino alle Isole di Base (violazione n. 4 del "Prospetto delle sanzioni"), si applicheranno le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Regolamento.

5. Le attività commerciali, artigianali e industriali possono aderire al cosiddetto servizio di raccolta "**Target**" istituito dal Gestore su tutto il territorio comunale;

6. Tale servizio prevede la raccolta a domicilio degli imballaggi misti (cartone, plastica e legno), nonché della frazione indifferenziata, secondo le modalità indicate nel progetto approvato dall'Amministrazione Comunale:

a) la raccolta imballaggi misti viene svolta nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, con esposizione del rifiuto entro le ore 12 del giorno stesso;

a.1) in caso di mancato recupero dei rifiuti, entro le ore 17 delle giornate previste per il ritiro, il soggetto interessato dovrà ritirare nuovamente i rifiuti non ritirati, presso la proprietà privata, informando il Gestore del mancato recupero.

b) carta e plastica devono essere raccolti all'interno di sacchi trasparenti in modo da rendere il rifiuto riconoscibile;

c) il cartone deve essere adeguatamente ridotto sotto il profilo volumetrico (schiacciato, piegato e impilato);

d) la raccolta della frazione indifferenziata viene svolta nella giornata di venerdì, con esposizione del rifiuto entro il giovedì sera;

e) tale rifiuto deve essere posto all'interno dei contenitori (cassonetti o bidoni carrellati) appositamente forniti dal Gestore.

7. Riguardo il conferimento dei rifiuti ai **Centri di Raccolta Rifiuti Urbani (CdR)**:

- a) è possibile il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica e non domestica per la maggior parte delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e assimilati presso il Centro di Raccolta secondo le modalità definite dallo specifico Regolamento di gestione.
- b) le tipologie e le quantità conferibili sono in relazione a quanto previsto dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i e alla capacità funzionale del Centro di Raccolta;
- c) per il conferimento di rifiuti al Centro di Raccolta non occorre formulario di trasporto di cui all'art. 193 del DLgs 152/06.

8. E' vietato il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente, ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti. Fanno eccezione i casi previsti dalla regolamentazione del servizio quali, ad esempio, i conferimenti presso i Centri intercomunali di raccolta.

ARTICOLO 11

AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta nell'ambito di tutto il territorio comunale. Il numero dei contenitori e le relative capacità, sono stabiliti in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da conferire ed alle frequenze operative.
2. Al fine di garantire il migliore servizio possibile, devono essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
3. L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, frequenze di raccolta, sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da ATERSIR, Comune e Gestore del servizio.

ARTICOLO 12

CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI URBANI

1. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati devono:
 - a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
 - b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscono una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
 - c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con gli uffici comunali, nel rispetto del Codice della

Strada. I contenitori devono esporre il logo regionale per le raccolte differenziate e la chiara definizione dei rifiuti che possono esservi conferiti.

3. Nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei medesimi su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta, previo accordo con il Comune e la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, il Gestore può collocare contenitori in area privata. Tali contenitori, anche se di proprietà privata, devono comunque essere della tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti su richiesta del Gestore stesso quando divengono incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati ed obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.

4. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

5. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nella Convenzione tra ATERSIR e Gestore, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Isole di Base – IdB).

6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell'ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o di nuovi insediamenti, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la dislocazione delle aree necessarie per i contenitori dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree di urbanizzazioni primarie non ancora trasferite o di cui non è previsto il trasferimento al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore, a richiesta dello stesso, da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

7. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono indicate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario in relazione alle tipologie di rifiuti raccolti ed alla stagionalità.

8. Il Gestore/Comune (sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir) assicura inoltre la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori.

9. Le piazzole di alloggiamento dei contenitori devono essere realizzate in modo tale da evitare il ristagno di acque meteoriche e di eventuali altri liquidi.

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. I rifiuti verdi provenienti da manutenzione di aree verdi di proprietà comunale, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali devono essere conferiti dal soggetto che effettua la manutenzione direttamente al centro di raccolta o ad impianto autorizzato, in base a quanto stabilito dal Capitolato tecnico d'appalto per la manutenzione del verde pubblico.

2. I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati sono conferiti da parte dell'utenza negli specifici cassonetti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti organici o presso il Centro di raccolta.

3. Il Gestore/Comune (sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir) promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e la distribuzione gratuita, alle utenze che ne fanno richiesta, di adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo dove collocare la compostiera e utilizzare il compost prodotto. In analogia è ammesso l'auto-compostaggio così detto in fossa/concimaia (cumulo, letamaia, ecc).

4. Il compostaggio domestico deve essere condotto correttamente al fine di evitare la formazione di condizioni di anaerobiosi e/o la proliferazione di animali indesiderati.

ARTICOLO 14

RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione sono tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere rilasciate dall'Amministrazione comunale al Gestore per agevolare/regolamentare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

3. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento. In relazione al “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, sono effettuate le necessarie pesature e quantificazioni, singole o collettive, dei rifiuti conferiti dagli utenti.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati avviene in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi secondo le modalità, gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal “Piano Regionale di gestione dei rifiuti”.

ARTICOLO 16

RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI

1. In accordo tra ATERSIR, Comune e Gestore possono essere attivate particolari modalità sperimentali di raccolta differenziata, finalizzate all’incremento del recupero di materiali e/o energia.

2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall’ ATERSIR.

ARTICOLO 17

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini porta-rifiuti, tenendo conto che:

- a) sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali quali bar, tabaccherie, ecc.;
- b) i contenitori devono avere caratteristiche costruttive tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e se possibile essere dotati di posacenere.

2. Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’ambito di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o di nuovi interventi edilizi di cui sia previsto il trasferimento al patrimonio comunale, i relativi progetti devono obbligatoriamente prevedere la collocazione di cestini getta-carte, sulla base di standard proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere

preventivamente acquisito il parere del Gestore. In assenza del parere obbligatorio l'ufficio comunale competente è tenuto a sospendere il procedimento relativo all'approvazione del progetto e a richiedere l'integrazione della documentazione mancante. E' carico dei titolari degli interventi l'acquisto e l'installazione dei cestini nelle ubicazioni previste dai progetti approvati ed il loro svuotamento fino al trasferimento al patrimonio comunale.

3. I cestini collocati nelle aree pubbliche sono periodicamente svuotati e puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

4. Non è consentito utilizzare i cestini per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

5. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

6. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno dei cestini.

ARTICOLO 18

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. L'articolo 184 comma 2, lettera f) del DLgs 152/06 s.m.i. e il Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 disciplinano e classificano come urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato. L'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 lettera e), definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

2. Sempre l'articolo 2 comma 1, lettera f) del DPR 254/2003, definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, a cura del soggetto che si occupa della gestione del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui sopra. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del DLgs 152/06 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

6. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f), punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

7. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

8. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del DLgs 152/06 e s.m.i..

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DELLE AREE

ARTICOLO 19

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. Di norma sono oggetto di intervento le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati) purchè siano dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane: caditoie, bocche di lupo, pozzetti di sedimentazione, cunette;
- c) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

2. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici con eventuale supporto di operatori dotati di moto-soffiante. Nello svolgimento delle attività si devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di:

- a) limitare il sollevamento di polvere;
- b) evitare l'ostruzione delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- c) contenere le emissioni sonore delle attrezzature meccaniche che devono comunque possedere requisiti tecnici tali da limitare le emissioni acustiche entro le soglie previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- d) In generale le operazioni di pulizia non dovranno causare problematiche di carattere igienico-sanitario.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono dettagliate nel Piano d'Ambito e nelle Schede Tecniche connesse al Piano Finanziario condivisi da ATERSIR, Comune e Gestore del servizio. Possono essere attivati interventi straordinari di pulizia sulla base di effettiva necessità anche previa richiesta degli uffici comunali competenti o degli organi preposti.

4. Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, possono essere oggetto di intervento in accordo con il Comune purché:

- a) siano aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- b) il proprietario delle aree autorizzi l'accesso ed esoneri il Gestore/Comune da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività

stessa, fatte salve eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

5. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti diversi dal Comune, quali rive dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie.

6. Le siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche sono oggetto di particolari cautele all'atto della raccolta.

7. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e nelle piazze.

ARTICOLO 20

AREE OCCUPATE DA MERCATI

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati allestiti in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, al termine delle operazioni di vendita devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di gestione rifiuti nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità di raccolta messe a disposizione dal Gestore o dal Comune (sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir.

2. Gli operatori commerciali abilitati alla vendita di prodotti alimentari (ad esempio pesce o prodotti conservati in salamoia) che producono scarti oleosi devono raccogliere tali rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori presenti sul territorio (campane gialle).

3. Gli operatori abilitati alla vendita di prodotti freschi (frutta, verdura, ortaggi, piante, fiori ecc.) devono accatastare in modo ordinato le cassette e/o contenitori dividendoli per tipologia (cartone, legno e plastica) e ripulendoli dai residui vegetali e dagli involucri plastici;

4. I rifiuti organici devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi biodegradabili ed inseriti esclusivamente negli appositi contenitori presenti sul territorio (cassonetti marroni).

ARTICOLO 21

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (es. dehors), quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, installando nell'area di pertinenza idonei cestini o contenitori portarifiuti di tipologia analoga a quella in uso ed idonei contenitori per

la raccolta di mozziconi di sigaretta, in numero adeguato alla ricezione di rifiuti prodotti dagli avventori. Inoltre devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di differenziare per quanto possibile i rifiuti raccolti.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

4. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate da residui e dagli involucri delle merci vendute, essendo il titolare dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 22

AREE OCCUPATE DA ESERCIZI STAGIONALI

1. Gli esercizi stagionali all'aperto dovranno far pervenire al Gestore, con preavviso di 10 giorni dalla data di inizio attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore su area pubblica o altra concordata, ovvero conferire i rifiuti non assimilati in conformità alla sopracitata convenzione.

ARTICOLO 23

CARICO E SCARICO MERCI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti accertati, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune, che procederà al procedimento contravvenzionale.

ARTICOLO 24

CANTIERI EDILI E OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
2. Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui all'art. 6, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani derivanti dalle attività dei cantieri edili dovranno essere conferiti dal produttore a soggetti autorizzati;
3. E' comunque fatto divieto conferire rifiuti particolari quali macerie, barattoli di vernice, rottami ferrosi ecc. nei contenitori adibiti alla raccolta stradale dei rifiuti urbani.
4. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

ARTICOLO 25

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando gli spazi che si intendono effettivamente occupare.
2. Le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti nell'ambito delle iniziative di cui sopra, dovranno essere concertate con il Gestore/Comune (sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta da Atersir) e formalizzate all'atto dell'avvio del Procedimento Unico per manifestazioni che si svolgono all'aperto in aree pubbliche e/o aperte al pubblico.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche devono, comunque, provvedere in proprio a mantenere pulita e decorosa l'area occupata.

ARTICOLO 26

AREE ADIBITE A CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e circhi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 27

RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'abbandono e/o il deposito incontrollato di rifiuti è sanzionato ai sensi dell'art. 18 "Disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i." del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio", approvato dal Consiglio d'Ambito di Atersir con delibera n. 51 del 26 luglio 2016.

2. Qualora dall'esito di tali condotte si presupponga un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., emette nei confronti dei responsabili un'ordinanza di rimozione, avvio a recupero e/o a smaltimento, nonché di ripristino dello stato dei luoghi. Decorso inutilmente il termine per eseguire i lavori, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

TITOLO IV
DIRITTI DEGLI UTENTI

ARTICOLO 28
INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. Gli incentivi potranno avere forme diversificate, di competenza del regolamento TARI

ARTICOLO 29
CARTA DEI SERVIZI

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi redatta ai sensi dell'art.7 co. 5 lett l) della LR 23/2011 e s.m.i.

ARTICOLO 30
INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza della adozione del presente Regolamento.
2. Il Gestore provvede a informare gli utenti sulle modalità ed organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ed in particolare:
 - a) modalità di conferimento di ogni tipologia di rifiuto raccolto separatamente;
 - b) modalità di contatto per le raccolte a domicilio su prenotazione telefonica;
 - c) ubicazione e orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta;
 - d) fruizione di agevolazioni, sconti ed incentivi;
 - e) comportamenti da tenere;
 - f) sanzioni per infrazioni commesse.
3. Ogni qualvolta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore deve immediatamente provvedere alla loro diffusione.
4. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
5. Nel materiale informativo divulgativo utilizzato per le campagne di informazione deve essere evidenziato il periodo di distribuzione al fine di consentire agli utenti, la verifica della validità.
6. Il materiale informativo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale, alla quale il Gestore trasmetterà copia delle versioni definitive.

TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 31

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore.

ARTICOLO 32

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori e le attrezzature dedicate alla gestione dei rifiuti, in quanto responsabile del loro danneggiamento è soggetto a sanzione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale, salve le sanzioni penali. del presente Regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

2. E' vietato smaltire rifiuti tramite scarichi fognari. Lo smaltimento in fognatura dei rifiuti organici di origine domestica provenienti dagli scarti alimentari, anche se triturati, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione di Atersir, previo parere positivo del Gestore delle reti idriche formulato sulla base dell'analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico, ai sensi dell'art. 64 comma 8) del Regolamento del servizio idrico integrato approvato dall'Assemblea di ATO in data 23 maggio 2007 e successivamente riapprovato in data 28.05.2008.

ARTICOLO 33

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ai sensi dell'articolo 191 del DLgs 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO VI
CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

DIVIETI ED OBBLIGHI

1. In riferimento all'accertamento, la contestazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni si fa espresso rinvio al "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio", approvato dal Consiglio d'Ambito di Atersir con delibera n. 51 del 26 luglio 2016.

2. Gli importi delle sanzioni e i comportamenti sanzionati, individuati dal "Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti" allegato al Regolamento Atersir di cui sopra, sono contenuti integralmente al successivo art. 35 "Sanzioni specifiche".

3. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal successivo art. 35.

4. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è **vietato**:

- a) abbandonare su suolo pubblico o ad uso pubblico le deiezioni animali;
- b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori (cassonetti, campane, cestini, scarrabili, ecc.);
- c) asportare materiali dai contenitori/sacchi per rifiuti;
- d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica, ad esclusione dei casi contemplati nell'Ordinanza n. 159 del 29.11.2014;
- e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- f) esporre i rifiuti destinati alla raccolta a domicilio nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo particolari accordi tra gli interessati;
- g) conferire materiali difformi da quelli concordati con il Gestore del servizio e/o definiti da apposite delibere di Giunta Comunale così come specificate, a titolo non esaustivo, nell'**ALLEGATO 2** al presente Regolamento;
- h) l'utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il contenitore risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
- i) l'uso improprio di attrezzature (contenitori, compostiere, ecc) e materiali (sacchi, ecc) forniti dal gestore;
- j) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- k) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.

5. E' inoltre obbligo:

- a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
- b) riporre i rifiuti indifferenziati e organici in sacchi ben chiusi, in modo da non imbrattare contenitori stradali e facilitare lo svuotamento degli stessi ;
- c) provvedere al conferimento dei rifiuti destinati alla raccolta domiciliare nel punto di più di facile accesso ai mezzi, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione;
- d) segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

ARTICOLO 35

SANZIONI SPECIFICHE

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, eccetto quanto disciplinato dal comma 2 e fatte salve quelle di carattere penale e quelle sanzionate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 30 (trenta) a euro 500,00 (cinquecento), determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative del Comune competente, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81.

2. Alle violazioni si applicano gli importi delle sanzioni e i comportamenti sanzionati riportati nella seguente tabella, così come individuati dal "Prospetto delle tipologie e degli importi unitari delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti" allegato al "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio", approvato dal Consiglio d'Ambito di Atersir con delibera n. 51 del 26 luglio 2016:

	RIFERIMENTI DEL REGOLAMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE		
			Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
1.	Art. 6 comma 2 Art. 10 commi 1 e 2 Art. 20 commi 2 e 4 Art. 34 comma 2f) Allegato 2	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Rifiuti non contemplati nell'art. 6 comma 2 Art. 10 commi 1 e 2	Nei casi di cui al punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
3.	Art. 10, comma 3 e)	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi, sostanze incendiate, oggetti ingombranti, rottami ferrosi e macerie	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Art. 10, comma 3 d) Art. 17 comma 6	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto (es: raccolta "target" e domiciliare su prenotazione)	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
5.	Art. 10, comma 3a) e 6c)	Conferimento di carta/cartone e plastica non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
6.	Art. 10, comma 3 b)	Cernita di rifiuti da	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

	Art. 34 commi 2a) e 2b)	contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro			
7.	Art. 10, comma 3 c) Art. 34 comma 2g)	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Art. 10, comma 3 f) Art. 17 comma 5	Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni) o dei cestini portarifiuti	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
9.	Art. 10, comma 3 g) Art. 17 comma 5	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
10.	Art. 10 commi 6b) e 6e)	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare (Target) non conformi alle prescrizioni	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11		Esposizione di rifiuti in orario e/o giorno non consentiti/o:			
11.1	Art. 10 commi 6a) e 6d)	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.2	Art. 10 comma 4a), 4b.1) e 4c.1)	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
11.3	Art. 10 comma 4b.2) e 4c.2)	Rifiuti urbani pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
12.	Art. 10 comma 4b.1) 4d) e 4c.1) Art. 23 Art. 24 Art. 27 comma 1	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
13.	Art. 10 comma 4b.2), 4c.2) e 6a.1) Art. 23 Art. 24 Art. 27 comma 1	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
14.	Art. 17 comma 4	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
15.	Art. 34 comma 4 a)	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

		di deiezioni animali			
16.	Art. 25 comma 3	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
17.	Art. 21 commi 1 e 4 Art. 22 comma 2	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
18.	Art. 26	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
19.	Art. 20 comma 1	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
20.	Art. 13 comma 4	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
21.	Art. 10 comma 8	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A/Centri intercomunali di raccolta)	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
22.	Art. 10 comma 6	Posizionamento in via permanente, presso le attività con raccolta rifiuti "Target" di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

3. La vigilanza rispetto la corretta applicazione del presente Regolamento è demandata a:

- Corpo di Polizia Municipale, eventualmente supportato dagli Ispettori Ambientali Volontari;
- Guardie Ecologiche Volontarie e Zoofile;
- Agenti Accertatori dipendenti del Gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati;
- Dipendenti comunali, appositamente formati e delegati secondo la vigente normativa, nei limiti delle loro attribuzioni;

secondo quanto stabilito dal “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”, approvato dal Consiglio d’Ambito di Atersir con delibera n. 51 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 36

PENALITA’ PER IL GESTORE

1. Nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione tra ATERSIR e il Gestore sono stabilite le penalità da applicare al Gestore per le inadempienze riguardanti l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 37

NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, che avrà efficacia nei termini di Legge, sostituisce ed abroga quelli precedentemente in vigore:

- Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 14/04/1999;
- Regolamento Comunale per il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 06/07/1995 e s.m.i.;

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività/esequibilità della delibera di approvazione.

ALLEGATO 1

Elenco CER rifiuti speciali assimilabili agli urbani

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

020103 scarti di tessuti vegetali

020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020110 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

030101 scarti di corteccia e sughero

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

030301 scarti di corteccia e legno

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

040221 rifiuti da fibre tessili grezze

040222 rifiuti da fibre tessili lavorate

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

070213 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

080318 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

080410 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

090110 macchine fotografiche monouso senza batterie

090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

101206 stampi di scarto

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

120105 limatura e trucioli di materiali plastici

120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

150101 imballaggi in carta e cartone

150102 imballaggi in plastica

150103 imballaggi in legno

150104 imballaggi metallici

150105 imballaggi in materiali compositi

150106 imballaggi in materiali misti

150107 imballaggi in vetro

150109 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

170201 legno

170202 vetro

170203 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

170401 rame, bronzo, ottone

170402 alluminio

170405 ferro e acciaio

170411 cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

200101 carta e cartone

200102 vetro

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

200110 abbigliamento

200111 prodotti tessili

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200139 plastica

200140 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

200201 rifiuti biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

200302 rifiuti dei mercati

200307 rifiuti ingombranti

ALLEGATO 2

Allegato B alla DGC n. 59 del 28.05.2015

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TRAMITE ISOLE DI BASE E/O CONTENITORI STRADALI

Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera degli utenti negli appositi contenitori raggruppati in Isole di Base (IdB) o collocati in posizione isolata secondo quanto stabilito dal Comune in accordo con il Gestore.

I contenitori per la raccolta differenziata, dislocati sul territorio, saranno collocati avendo cura di soddisfare le esigenze dei vari bacini d'utenza in modo efficiente e funzionale.

Per alcune tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro, organico e indifferenziato) i contenitori presenti all'interno dei centri abitati e nell'ambito di alcuni nuclei isolati sono raggruppati nelle cosiddette Isole di Base, al fine di favorirne il conferimento separato da parte dei cittadini.

Le modalità di raccolta e conferimento, attualmente svolte sul territorio comunale, sono riportate schematicamente sui singoli contenitori e specificate, a titolo non esaustivo, nel prospetto seguente:

CARTA E CARTONE

Cassonetto metallico con coperchio di **colore azzurro** introdurre:

- carta da pacco
- cartone ondulato
- contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta, ecc..)
- fotocopie
- fustini di cartone
- giornali, libri vecchi, quaderni, riviste
- sacchetti di carta
- scatole per alimenti, scarpe, ecc.
- cartoni di pizza puliti
- bicchieri, tovaglioli e fazzoletti di carta puliti

PLASTICA

Cassonetto metallico con coperchio di **colore giallo** introdurre:

- tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE (polietilene), PP (polipropilene), PVC (cloruro di polivinile), PET (polietilentereftalato), PS (polistirene)
- bottiglie di acqua minerale e bibite
- flaconi di prodotti per l'igiene della biancheria, della casa e delle stoviglie
- flaconi di shampoo
- contenitori per cosmetici
- contenitori di prodotti per l'igiene della persona
- vaschette per alimenti in plastica o polistirolo
- sacchetti della spesa
- pellicole per imballaggi e alimenti
- piatti e bicchieri di plastica
- reti di frutta e verdura
- cassette in plastica
- grucce e appendiabiti compreso gancio in metallo

VETRO E LATTINE

Campana di **colore verde** dove introdurre:

- barattoli
- scatolette e vaschette in metallo
- bicchieri di vetro
- bottiglie per acqua, bibite e detersivi
- cristallo

- lattine (marchiate ACC e AL)
- vasetti per alimenti
- tappi e chiusure per vasi e bottiglie
- bombolette esaurite (per alimenti e igiene personale)

RIFIUTI ORGANICI

Cassonetto metallico con coperchio di **colore marrone** dove introdurre:

- scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità
- scarti di cucina
- scarti di frutta e verdura
- alimenti deteriorati
- fondi di caffè e filtri di tè
- gusci d'uovo
- piatti e bicchieri riportanti la scritta "materiale biodegradabile" oppure "Mater-bi"
- bucce di frutta e noccioli
- salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di carta)
- piante recise e potature di piccole piante
- erba e foglie
- pane
- ceneri spente di caminetti
- piccoli ossi e gusci di molluschi
- cartoni di pizza sporchi

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Cassonetto metallico di **colore grigio con calotta elettronica** dove introdurre:

- assorbenti igienici
- batuffoli e bastoncini di cotone
- carta plastificata/cerata, carta oleata, carta carbone, carta per affettati
- calze
- cassette audio/video e custodie
- compact disc e custodie
- cocci di vaso/ceramica/porcellana
- giocattoli non elettronici
- gomma, gommapiuma e guanti di gomma
- lumini con cera
- nastro adesivo
- pannolini
- penne/pennarelli
- posate di plastica sporche
- polvere
- spugne
- stracci non più riciclabili
- tubetti di dentifricio
- filtri e sacchi per aspirapolvere
- mozziconi di sigarette
- tutto ciò che non può essere differenziato.

PILE

Contenitori mobili posizionati presso i rivenditori, i centri commerciali e il Centro di Raccolta Rifiuti.

FARMACI

Contenitori installati presso le farmacie e il Centro di Raccolta Rifiuti dove introdurre:

- medicinali scaduti.

ABITI USATI

Contenitore bianco e **contenitore giallo** dove introdurre:

- abiti
 - scarpe
 - borse
 - capi di abbigliamento
- tutti gli oggetti devono essere in buono stato

OLIO VEGETALE ESAUSTO

Contenitore giallo con misuratore di livello dove introdurre:

- olio di frittura
- residui di olio alimentare
- olio di scarto di tonno e sottoli
- strutto

Per tutto quanto non specificato nell'elenco sopra riportato e per avere ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata, si rimanda all'applicazione gratuita denominata "[Il Rifiutologo.it](http://IlRifiutologo.it)".